



## Università degli Studi di Messina

### Relazione istruttoria per il Senato Accademico

**Oggetto: Material Transfer Agreement (MTA) tra la Deutsches Primatenzentrum GmbH e l'Università degli Studi di Messina.**

#### **Premesso che**

- l'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata Unime), ai sensi dell'art. 4, comma 3, del proprio Statuto, può svolgere attività di ricerca in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative, al fine di garantire e favorire lo sviluppo della ricerca sia di base che applicata;
- nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, la Prof.ssa Maria Teresa Sciortino (ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche Farmaceutiche ed Ambientali, dell'Università degli Studi di Messina) si è resa promotrice di una proposta di stipula di un Accordo (MTA) fra il nostro Ateneo e il centro di Ricerca "Deutsches Primatenzentrum GmbH", (nel prosieguo denominato fornitore);
- tale Accordo prevede il trasferimento di materiale altamente infettivo (nella fattispecie si tratta di "parti" di coronavirus), ad Unime allo scopo di effettuare attività di ricerca;
- a fronte del ricevimento di tale materiale, Unime si impegna ad effettuare unicamente attività di ricerca e a non utilizzarlo per scopi commerciali, senza prima aver ottenuto una licenza in tal senso dal fornitore, nonchè a redigere un report successivo alla conclusione delle ricerche effettuate, inoltrandolo al fornitore;
- il fornitore, a sua volta, riconosce che la mera fornitura del materiale non gli consente di rivendicare alcun diritto sulle eventuali invenzioni nascenti dall'attività di ricerca sul materiale stesso. Pertanto le invenzioni nascenti dalla attività di ricerca sul

materiale saranno degli enti cui afferiscono gli inventori o degli stessi inventori, a seconda del regime legale applicabile e quindi se l'invenzione nascesse da inventori Unime, sarà di proprietà della stessa Unime o degli inventori, se invece l'invenzione nascesse da attività di ricerca congiunta tra le due parti, queste avranno l'obbligo di negoziare in buona fede un accordo per gestire l'invenzione congiunta;

- Unime si impegna, altresì, a non vendere o comunque distribuire il materiale a terze parti, senza l'espreso consenso scritto del Fornitore. In ogni caso le terze parti che eventualmente ricevessero il materiale, dovrebbero impegnarsi al rispetto delle stesse condizioni stabilite nell'accordo Unime-Fornitore;
- il materiale dovrà essere utilizzato con ogni precauzione utile e richiesta dalla pericolosità dello stesso ed entro 30 gg. dalla conclusione dell'accordo, Unime procederà alla distruzione o alla restituzione del materiale non consumato, attraverso procedure di restituzione e/o smaltimento in sicurezza;

**Visti:**

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il testo dell'Accordo (MTA) tra la Deutsches Primatenzentrum GmbH e l'Università degli Studi di Messina;

**Considerato:**

- che l'attività di ricerca rientra fra le finalità istituzionali delle parti;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- esprimere parere favorevole in merito alla stipula dell'Accordo tra la Deutsches Primatenzentrum GmbH e l'Università degli Studi di Messina, il cui testo è parte integrante della presente relazione;

**Allegato**

- Testo dell'Accordo

II DIRETTORE GENERALE  
*Avv. Francesco Bonanno*